



Investiamo nel vostro futuro

**Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Provincia autonoma di Trento

ASSE 2: Accrescere la competitività delle PMI

Azione 2.1.1

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza

Avviso n. 1/2016

Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento

Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 «Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale» – Art. 17

**Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «incentivi alle imprese»
Numero di identificazione del regime di aiuto attribuito dalla Commissione Europea
SA 40795**

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. FINALITÀ ED OGGETTO**
 - 2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 3. SOGGETTI DESTINATARI E LOCALIZZAZIONE**
- 4. SPESE AMMISSIBILI**
- 5. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE**
- 6. AIUTI DI STATO E CUMULO**
- 7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE**
- 8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE**
- 9. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE**
- 10. MODALITÀ DI CONCESSIONE, EROGAZIONE ED UTILIZZO DELLE SOMME ACCREDITATE**
- 11. TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI**
- 12. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**
- 13. CONTROLLI E MONITORAGGIO**
- 14. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI**
- 15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI**
- 16. DINIEGHI E REVOCHE**
- 17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ**
- 18. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS. n. 196/2003**

1. PREMESSA

Il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) che, dal 2014, operano all'interno di un quadro comune e perseguono obiettivi politici complementari. Questi fondi rappresentano la principale fonte di investimento a livello dell'Unione Europea per aiutare gli Stati membri a ripristinare e incrementare la crescita e assicurare una ripresa per l'occupazione, garantendo al contempo lo sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi di Europa 2020. Attraverso essi l'Unione europea persegue la politica di sviluppo regionale – politica di coesione - per raggiungere l'obiettivo fondamentale della coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri.

In particolare, il FESR contribuisce al finanziamento del sostegno destinato a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali nell'Unione tramite lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

I Programmi Operativi (PO) sono i documenti di attuazione delle politiche di sviluppo e coesione finanziate dai Fondi strutturali, nell'ambito di un quadro di riferimento strategico definito a livello nazionale ed europeo. Il Programma Operativo del FESR 2014 - 2020 per la Provincia autonoma di Trento è stato approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 905 del 12 febbraio 2015. Con deliberazione n. 294 di data 2 marzo 2015 il Programma Operativo è stato approvato in via definitiva anche dalla Giunta Provinciale.

2. FINALITÀ ED OGGETTO

L'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, individua, tra le priorità di investimento, quella di accrescere la competitività delle PMI, promuovendo l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende e modelli di attività, e sostenendone la capacità di crescere sui mercati.

L'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concluso tra lo Stato italiano e la Commissione Europea in data 29 ottobre 2014, in coerenza con gli obiettivi e le priorità della politica di coesione, individua tra i risultati attesi, quello di promuovere la nascita e il consolidamento delle micro, piccole

e medie imprese; a tale risultato atteso è ispirata la strategia delineata dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020 della Provincia autonoma di Trento per quanto attiene agli interventi di sostegno alla competitività delle PMI.

Il presente avviso intende attuare l'azione: 2.1.1 Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese, sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza.

In particolare il presente avviso intende finanziare progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese, anche giovanili e/o femminili, sul territorio della Provincia autonoma di Trento in grado di distinguersi nella sfida al mercato attraverso l'innovazione di prodotto, l'innovazione di processo e l'innovazione organizzativa.

In coerenza con quanto previsto nella strategia di specializzazione intelligente RIS3 del Trentino, sono considerate prioritarie e quindi valutate con criteri di premialità le imprese operanti nei settori di specializzazione individuati dalla strategia stessa:

- **«Qualità della Vita»:** conservazione e valorizzazione del paesaggio ambientale, antropizzato e urbano; turismo, cultura e tempo libero; città e comunità intelligenti; sanità, benessere e cura della persona.
- **«Energia e Ambiente»:** utilizzo sostenibile delle risorse; edilizia sostenibile e recupero edilizio; sicurezza e monitoraggio ambientale GIS e remote sensing; smart system; energie rinnovabili/sistemi energetici; conservazione del patrimonio forestale e industria del legno.
- **«Agrifood»:** sicurezza e tracciabilità degli alimenti; produttività e sostenibilità dei sistemi agricoli; qualità, salubrità degli alimenti, nutrizione e nutrigeomica; biodiversità animale e vegetale.
- **«Meccatronica»:** robotica e interazione uomo-macchina; smart materials; modellazione, controllo e automazione; sistemi integrati, microelettronica e microsistemi; sensoristica.

Il documento «Provincia autonoma di Trento - strategia di specializzazione intelligente» è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.uniricerca.provincia.tn.it/smart_special_strategy/.

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I contributi di cui al presente **avviso** sono erogati mediante i fondi stanziati per l'attuazione del P.O. FESR 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Trento, in applicazione e nel rispetto di quanto disciplinato dai Regolamenti europei inerenti i fondi strutturali e l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) N. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
e relativi atti delegati e di esecuzione.

Le iniziative promosse dal presente avviso sottostanno alle regole specifiche del Programma di ammissibilità della spesa.

Per quanto non direttamente disciplinato dal presente **avviso**, trova infine applicazione la legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 «sugli incentivi alle imprese» (d'ora in poi «legge provinciale») e le «Norme di carattere generale» per l'applicazione della L.P. 6/1999, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s.m..

3. SOGGETTI DESTINATARI E LOCALIZZAZIONE

Il presente **avviso** si propone di finanziare all'interno dell'Obiettivo 2.1 del P.O. del FESR 2014-2020 la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, con particolare riferimento a quelle costituite da giovani e donne e con caratteristiche di innovatività e creatività nell'idea imprenditoriale, al fine di innalzare l'innovazione del sistema produttivo locale, in termini di *turnover* delle imprese. In particolare l'intervento si concretizzerà nel sostegno ai costi iniziali di **tali** iniziative imprenditoriali.

Il sostegno è rivolto alle iniziative imprenditoriali nella fase early stage e start-up, per sviluppare un progetto di sviluppo imprenditoriale.

Possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese costituite dal 1° luglio 2016 e da non più di **6 mesi** al momento della presentazione della domanda e promosse da neoimprenditori.

Non sono considerate imprese promosse da neoimprenditori quelle nuove imprese di cui risultino titolari o soci con una partecipazione complessiva superiore al

20%, soggetti che risultavano nei **24 mesi** precedenti la costituzione o il rilevamento della nuova impresa già essere titolari o soci con una partecipazione superiore al 20% di altra impresa attiva.

In particolare, possono beneficiare degli aiuti di cui ai presenti criteri le piccole e medie imprese a partecipazione femminile o giovanile costituite o anche rilevate da neo imprenditori dal 1° luglio 2016 e da non più di **6 mesi** al momento della presentazione della domanda.

Le imprese di cui al paragrafo precedente sono qualificate come imprese a partecipazione femminile o giovanile se possiedono i requisiti di maggioranza della proprietà e dell'amministrazione di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, nel caso di imprese femminili e di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999, nel caso di imprese giovanili. Per giovani si intendono persone fisiche di età non superiore a trentacinque anni al momento della costituzione o del rilevamento delle imprese.

In caso di amministrazione disgiuntiva tutti gli amministratori dovranno possedere i requisiti di genere e/o di età di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999. In caso di amministrazione congiuntiva è necessario il consenso della maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, e che tale maggioranza sia costituita da soci aventi i requisiti di genere o di età di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 24 quater della L.P. 6/1999.

Per rilevamento dell'impresa giovanile o femminile si intende l'acquisizione della maggioranza della proprietà e dell'amministrazione dell'impresa. Entrambe queste condizioni devono avvenire dal 1° luglio 2016 ed entro i **6 mesi** precedenti la data della domanda; il rilevamento dell'impresa decorre dalla data di acquisizione dell'ultimo requisito. Resta escluso il trasferimento di quote di proprietà fra persone fisiche legate da rapporti di parentela e di coniugio, come specificati al punto 2, comma 2, dei criteri relativi agli aiuti per il passaggio generazionale di cui all'allegato b) della deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012 e s.m..

Ai fini della determinazione delle percentuali di maggioranza nella proprietà e nell'amministrazione previste dai paragrafi precedenti per l'accesso ai benefici di cui ai presenti criteri la medesima persona fisica può essere considerata in un'unica impresa beneficiaria.

Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione e della concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri le imprese devono:

- a) non avere in corso procedure concorsuali;
- b) non essere considerate in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria

in materia di aiuti di Stato;

Ai fini della concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri le imprese devono inoltre aver iniziato l'attività, come rilevato dalla visura camerale o, per i soggetti non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione al Registro delle imprese, come da accertamento presso la sede di svolgimento dell'attività.

Dagli aiuti di cui ai presenti criteri sono escluse:

- a) nuove imprese che non sono in posizione di autonomia, come definita dalla normativa comunitaria sulla dimensione dell'impresa;
- b) nuove imprese che avviano l'attività tramite contratto di affitto d'azienda sottoscritto tra persone fisiche legate da rapporti di parentela e di coniugio, come specificati al punto 2, comma 2, dei criteri relativi agli aiuti per il passaggio generazionale di cui all'allegato b) della deliberazione n. 382 di data 2 marzo 2012 e s.m.;
- c) nuove imprese non rientranti nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, ai sensi dei paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Reg. UE n. 651/2014¹;

¹ **Il paragrafo 3 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:**

3. Il presente regolamento non si applica:

- (a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio³², ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, degli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- (b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovraccosti diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, agli aiuti per la tutela dell'ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- (c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:
 - i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- (d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;
- (e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all'articolo 13.

Se un'impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.

- d) nuove imprese non operanti in settori economici ammissibili a finanziamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del Reg. (UE) n. 1407 del **18 dicembre 2013** relativo **all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L. 352 del 24.12.2013)**²;
- e) nuove imprese che pur operando anche in settori esclusi, non dispongono di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- f) imprese che svolgono attività di fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco (art. 3, c. 3 lett c) Reg. (UE) n. 1301/2013).

4. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a contributo, riferibili alla sede legale e ad eventuali unità locali site sul territorio della Provincia di Trento, sono relative alle seguenti iniziative:

- a) costi di avvio;
- b) spese per l'acquisizione di servizi di consulenza, per le imprese a partecipazione femminile o giovanile, di cui al punto 3 dei presenti criteri.

Tra i costi di avvio di cui alla lettera a) del paragrafo precedente sono compresi:

- a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione o al

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

4. Il presente regolamento non si applica:

- (a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- (b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);
- (c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Il paragrafo 5. dell'articolo 1 del Reg UE n. 651/2014 recita:

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:

- (a) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto;
- (b) le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
- (c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

² Sono esclusi la pesca, l'acquacoltura, l'agricoltura a particolari condizioni, le attività connesse all'esportazione, gli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli importati.

rilevamento dell'impresa;

- b) spese di energia, acqua, riscaldamento, rifiuti, connessione internet;
- c) spese condominiali, con riferimento alle voci di spesa di cui alla lettera b), nei limiti di importo risultanti dal riparto preventivo approvato;
- d) spese di acquisto e di affitto di beni mobili nuovi, funzionali all'attività: arredi, macchinari, attrezzature e impianti produttivi, hardware, software, esclusi veicoli;
- e) spese di gestione del conto corrente dedicato, di cui al punto 10 dei presenti criteri;
- f) imposte e tasse a carico dell'impresa, esclusa l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);
- g) costo delle prestazioni del tutor amministrativo, di cui al punto 8 dei presenti criteri, per un importo fino ad euro 1.500,00 per ciascuna domanda di contributo.

Le spese di affitto di beni mobili sono ammissibili soltanto quando l'affitto è accordato da imprese regolarmente iscritte nel registro delle imprese per l'attività di commercio degli impianti o delle apparecchiature oggetto della richiesta di contributo.

Le spese per l'acquisizione di servizi di consulenza sono relative all'acquisizione esterna delle seguenti consulenze:

- a) di prima assistenza, finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda;
- b) di pianificazione strategica, di progettazione di piani di marketing operativo e strategico, di progettazione di campagne pubblicitarie e di materiale promozionale, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- c) di progettazione della gestione economica e finanziaria dell'azienda;
- d) di formazione imprenditoriale, nel limite del 10% della spesa ammessa a finanziamento;
- e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività.

Come previsto dall'articolo 24 ter, comma 3 della legge provinciale, il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili ai sensi del presente punto deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.

Sono ammissibili ad agevolazione le spese documentate da fatture, note spese o documenti equipollenti che riportino in maniera chiara e specifica il riferimento alle spese ammissibili. Per le spese di consulenza i documenti di spesa devono essere corredati dal relativo contratto.

Le spese ammesse a contributo dovranno essere pagate tramite bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria (RI.BA) - da cui risultino numero e data, ovvero numero e anno del documento di spesa ovvero solo numero, qualora il fornitore dichiari di aver scelto una numerazione progressiva ininterrotta per tutti gli anni di attività dell'impresa e non per anno solare – o da Rid, riportante il dato identificativo del contratto di fornitura, ovvero tramite F24 o carta di credito aziendale, limitatamente agli acquisti telematici. Il documento di spesa dovrà indicare in maniera inequivocabile la tipologia di

spesa effettuata secondo le voci ammesse a finanziamento. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse, quali a titolo esemplificativo, contanti, assegni bancari e compensazioni di spesa. In caso di pagamenti anticipati rispetto all'emissione del documento di spesa il predetto documento dovrà riportare, fin dall'origine, i dati dell'avvenuto pagamento (data e modalità di pagamento); qualora ciò non fosse possibile, il fornitore dovrà integrare il documento di spesa, riportando i dati suddetti e l'impossibilità di indicare gli stessi sul documento originario; resta fermo che il pagamento deve avvenire tramite le modalità sopraindicate.

La documentazione di spesa e di pagamento deve riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato in sede di concessione del contributo.

Sono spese ammissibili ad agevolazione quelle sostenute dal 1° luglio 2016 ed entro i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Sono altresì ammissibili ad agevolazione le spese sostenute nei primi **tre** anni dalla costituzione o dal rilevamento dell'impresa.

Ai fini del sostenimento della spesa si prende a riferimento la data dei documenti di spesa. Il pagamento di tali spese potrà avvenire anche oltre il triennio e comunque entro il termine ultimo di rendicontazione fissato in 6 mesi dal termine di completamento dell'iniziativa.

5. STANZIAMENTO E CONTRIBUZIONE

Lo stanziamento complessivo previsto per il finanziamento dei progetti di cui al presente avviso è pari ad euro 4 milioni.

Sui costi di avvio il contributo è concesso in conto capitale ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti a titolo di «de minimis» di cui al Reg. CE n. 1407/2013.

Sulle spese di acquisizione di servizi di consulenza contributo è concesso secondo i seguenti regimi:

- ai sensi dell'art. 18 del Reg. UE n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), qualora le predette spese siano sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento. Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell'acquisizione del servizio, intendendosi per «data di avvio» la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (art. 2, punto 23

Regolamento 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente vincolante un impegno allorché viene controfirmato il preventivo di spesa, l'ordinativo di spesa, oppure viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi;

- ai sensi degli aiuti a titolo di «de minimis», qualora le predette spese siano sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

Resta ferma l'applicazione di tutte le disposizioni pertinenti previste dai regolamenti comunitari n. 1407/2013 e n. 651/2014.

Il contributo spettante a titolo di «de minimis» è concesso nel limite delle misure di contributo di cui alla tabella sottostante, tenuto conto del «de minimis» disponibile. Tali misure si applicano altresì alle spese per l'acquisizione di servizi di consulenza sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

Le misure e l'entità di contribuzione sulla spesa ammessa variano nel seguente modo:

Punteggio totale di valutazione di ammissibilità e di premialità	Misura	Contributo massimo
Fino a 20	40%	Euro 30.000,00
Oltre	50%	Euro 35.000,00

Non possono essere accolte domande di contributo la cui spesa ammissibile è inferiore ad euro 5.000.

6. AIUTI DI STATO E CUMULO

Gli aiuti di cui ai presenti criteri possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili ed individuabili. Sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali previste a favore delle imprese e riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di Stato.

Le iniziative di cui ai presenti criteri possono ricevere sostegno da uno o più fondi SIE (FESR, FSE, Fondo di coesione, FEASR, FEAMP) oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno

di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma.

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Alla domanda è necessario allegare la seguente documentazione redatta in conformità ai fac-simili predisposti dalla struttura provinciale competente:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, attestante:
 - 1) che l'impresa non ha in corso procedure concorsuali;
 - 2) nel caso di domande i cui proponenti siano minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
 - 3) gli aiuti a titolo di de minimis, ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti e di non aver beneficiato di altri aiuti di Stato, con riferimento agli stessi costi ammissibili;
 - 4) che l'impresa non è in difficoltà secondo la normativa;
 - 5) che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- b) foglio notizie che dovrà contenere i seguenti elementi:
 - 1) individuazione dell'impresa richiedente comprensiva di sede legale, eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di essi degli elementi atti ad individuare i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti dai presenti criteri;
 - 2) dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 - 3) prospetto dei costi e delle spese sostenuti e/o programmati;
 - 4) attestazione della qualificazione in possesso al prestatore di servizio in relazione all'oggetto della consulenza;
 - 5) descrizione del progetto di impresa che ne evidenzia le caratteristiche di innovatività, l'efficacia ed efficienza economica, lo sviluppo di iniziative di ricerca collegate, il riferimento a nuova imprenditorialità giovanile e/o femminile;
 - 6) eventuale coerenza degli obiettivi della nuova iniziativa imprenditoriale con la Strategia di specializzazione intelligente;
 - 7) indicazione dell'organismo che fornirà all'impresa istante il servizio di tutoraggio di cui al quarto paragrafo del punto 8 e degli estremi della lettera di incarico sottoscritta da tale organismo.

Per indispensabili esigenze istruttorie Trentino sviluppo S.p.a. potrà richiedere

la regolarizzazione o l'integrazione della domanda o della documentazione già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a 15 giorni.

La presentazione della domanda priva della documentazione di cui al presente punto, oppure la presentazione di documentazione diversa dai facsimili approvati, comporta l'inammissibilità della domanda stessa. Il mancato inoltro entro i termini previsti dell'ulteriore documentazione richiesta comporta, a seconda del caso, l'inammissibilità della spesa non documentata o dell'intera domanda.

8. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti dai presenti criteri possono essere presentate a Trentino Sviluppo S.p.a., a pena di inammissibilità tramite piattaforma on line – <http://agora.trentinosviluppo.it> - messa a disposizione dei richiedenti dall'organismo istruttore, previa apposita registrazione alla predetta piattaforma, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione dei presenti criteri e fino alle ore 12 del 13 gennaio 2017.

In caso di malfunzionamenti nel caricamento della documentazione, gli stessi dovranno essere prontamente segnalati al seguente indirizzo mail segreteria@pec.trentinosviluppo.it. Qualora i malfunzionamenti non fossero rapidamente risolvibili, è consentito l'inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata (PEC), al fine di permettere il pieno rispetto del termine di presentazione.

È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sui presenti criteri per ciascuna impresa.

Successivamente alla presentazione della domanda non è consentita l'integrazione dell'importo indicato sulla domanda di contributo nonché, fino alla data di concessione, il subentro di un nuovo soggetto rispetto a quello richiedente.

Nella domanda di contributo l'impresa richiedente individua il Centro di Assistenza Tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 24 terdecies della L.P. n. 6/1999 o l'Incubatore Specialistico (H.U.B.) ammesso a finanziamento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1048 di data 30 maggio 2013 o la società di professionisti, composta da soggetti iscritti agli albi professionali e partecipata dagli ordini professionali che fornirà il servizio di tutoraggio; la società di professionisti deve essere preventivamente accreditata presso Trentino Sviluppo S.p.a. Il C.A.T. o l'H.U.B. o la società di professionisti individuerà il **tutor amministrativo** per la gestione del conto

corrente dedicato, acceso per la gestione dei contributi. Ai fini dell'individuazione del C.A.T. o dell'H.U.B. o della società di professionisti che fornirà il servizio di tutoraggio e del tutor amministrativo valgono le disposizioni antispeculative di cui al punto 7 delle norme di carattere generale della L.P. 6/1999.

Il tutor può essere sostituito in qualsiasi momento, anche su richiesta del tutor medesimo.

9. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Il Comitato di sorveglianza, incaricato di accertare l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo, ha approvato i criteri di selezione delle operazioni finanziate. In particolare sono stati approvati sia i criteri generali di ammissibilità formale e sostanziale comuni a tutti gli interventi cofinanziati dal FESR, sia i criteri di valutazione e di premialità specifici che hanno valore per ciascun Asse. Per l'Azione 2.1.1 - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza, non risultano fissati criteri specifici di ammissibilità sostanziale.

Le caratteristiche esaminate dai predetti criteri sono di seguito dettagliate.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE

- 1) Ricevibilità e completezza della documentazione per l'ammissione.
- 2) Coerenza con la normativa provinciale, nazionale ed europea.
- 3) Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal P.O. e dalle normative provinciali, nazionali ed europee.
- 4) Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dall'avviso o dalla normativa nazionale o europea.
- 5) Tempistica di realizzazione coerente con la programmazione del Fondo.
- 6) Insussistenza di cumulo con altri strumenti finanziaria dell'Unione Europea.
- 7) Osservanza dei criteri di demarcazione con l'utilizzo degli altri fondi per quanto riguarda la categoria dei beneficiari e/o la tipologia di intervento.
- 8) Osservanza delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per gli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.
- 9) Osservanza delle disposizioni in tema di concorrenza, aiuti di stato e appalti pubblici.
- 10) Impegno al rispetto delle disposizioni in materia di informazione, pubblicità e

monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei.

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE

- 1) Coerenza con l'obiettivo specifico e con i contenuti del P.O. (Obiettivo specifico: nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese).
- 2) Rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibilità (ove pertinente).
- 3) Rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile (ove pertinente).

A seguito della fase istruttoria formale tesa a verificare la completezza della documentazione presentata, l'assenza di cause di esclusione e la rispondenza dei progetti alle condizioni di ammissibilità sostanziale, i progetti che avranno superato la suddetta istruttoria saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione.

A tal fine si farà riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA	PUNTEGGI MASSIMI
Caratteristiche di innovatività (di prodotto o di processo) quali ad esempio rilevanza scientifica, fattibilità tecnica (declinate in innovazioni di prodotti/servizi, innovazione organizzativa o di marketing, rispetto al mercato di riferimento ed in grado di sostenere strategie di differenziazione o strategie di costo)	10 (punteggio minimo 3)
Efficacia ed efficienza economica del progetto, con riguardo all'utilizzo delle risorse umane, attrezzature tecniche, infrastrutture e logistica (declinate in termini organizzativi, contrattuali e di coerenza con le competenze)	4
Sviluppo di iniziative di ricerca precedenti/recenti anche in collegamento con i poli di specializzazione intelligente	6
Impatto sullo sviluppo di imprenditorialità giovanile/femminile	10

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il punteggio assegnato al parametro di valutazione «*Caratteristiche di innovatività (di prodotto/servizio o di processo), quali, ad esempio rilevanza scientifica, fattibilità tecnica*» dovrà essere superiore alla soglia

minima di **punti 3**.

La rilevazione delle caratteristiche di innovatività si basa sulle seguenti nozioni ³:

- **Innovazioni di prodotto/servizio**: le innovazioni di prodotto/servizio consistono nell'introduzione sul mercato di prodotti o di servizi nuovi (o significativamente migliorati) in termini di caratteristiche tecniche e funzionali, uso di materiali e componenti, prestazioni, facilità d'uso, ecc. rispetto ai prodotti e servizi correntemente realizzati e offerti sul mercato dall'impresa.
- **Innovazioni di processo**: consistono in tecniche di produzione, sistemi di logistica, metodi di distribuzione o attività di supporto alla produzione tecnologicamente nuovi (o significativamente migliorati).
- **Innovazioni organizzative**: consistono in mutamenti significativi nelle pratiche di organizzazione dell'impresa, nei metodi di organizzazione del lavoro e di ogni altro fattore produttivo.
- **Innovazioni di marketing**: **consistono nell'utilizzo creativo delle tecniche del marketing mix (marketing operativo) all'output d'impresa, alla sua organizzazione e al suo mercato."**

Nella rilevazione dell'innovazione non rileva il settore di attività e il suo stato di maturità, ma esclusivamente la capacità di offrire proposte imprenditoriali innovative rispetto all'ambiente imprenditoriale di riferimento in grado di promuovere strategie di differenziazione o strategie di costo tali da massimizzare la probabilità di successo dell'impresa."

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO DI VALUTAZIONE: 30 PUNTI

Al termine della fase di valutazione di ammissibilità a finanziamento, i progetti saranno sottoposti alla successiva fase di valutazione della premialità.

A tal fine si farà riferimento ai seguenti criteri di premialità:

³ Definizioni elaborate sulla base del Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione del 13 agosto 2004 in materia di produzione e sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione ed in particolare sulle definizioni ed i concetti di innovazione armonizzati contenuti nel MANUALE DI OSLO e utilizzati nel report «L'innovazione in Trentino», supplemento al Foglio COMUNICAZIONI edito da ISPAT – Provincia Autonoma di Trento, del mese di giugno 2016.

CRITERI SPECIFICI DI PREMIALITÀ	PUNTEGGIO
1) Progetti che ricadono all'interno delle Aree interne (Tesino, Valle di Sole) ⁴	2
2) Contributo alla realizzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) provinciale	3
3) Sinergia dell'operazione rispetto ad ulteriori interventi previsti dal Programma o finanziati da altri fondi europei	1

PUNTEGGIO TOTALE DI PREMIALITÀ: 6 PUNTI

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto si formerà una graduatoria; in caso di parità di punteggio complessivo verrà data priorità ai progetti **con il maggior numero di punteggi** singoli più elevati, con riferimento a ciascuna caratteristica prevista dalle griglie. **In caso di ulteriore parità prevale il progetto presentato per primo.** In base alla predetta graduatoria le domande saranno accolte ed il finanziamento sarà concesso, secondo le misure di contribuzione stabilite dal punto 5, compatibilmente con la disponibilità finanziaria prevista per il presente **avviso**.

Il soggetto istruttore effettua l'istruttoria sui punti 1), 3), 4), 6) e 10) dei criteri generali di ammissibilità formale comunicandone gli esiti ad una Commissione, composta dai membri designati dal Dirigente generale del Dipartimento Sviluppo economico e lavoro, da A.P.I.A.E., dal Dirigente del Servizio Europa e da Trentino Sviluppo, da un esperto, **anche esterno**, nominato dall'Amministrazione provinciale **su proposta di Trentino Sviluppo S.p.a.**

Tale Commissione effettua la valutazione dei rimanenti criteri generali di ammissibilità formale e sostanziale nonché dei criteri specifici di valutazione dell'iniziativa e di premialità, definendo la graduatoria delle iniziative. **La Giunta provinciale prende atto della graduatoria definita dalla Commissione e provvede all'assegnazione delle risorse per la successiva concessione da parte di Trentino Sviluppo S.p.a.**

10. MODALITÀ DI CONCESSIONE, EROGAZIONE ED UTILIZZO

⁴ Rientrano nelle predette Aree Interne i Comuni di Castel Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro-Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio.

DELLE SOMME ACCREDITATE

I procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi sono avviati dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Spetta a Trentino Sviluppo S.p.a. accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale e sostanziale delle iniziative. Spetta alla Commissione operare una valutazione circa la conformità delle iniziative proposte agli obiettivi previsti dal presente **avviso** ed il merito sulla base dei criteri di valutazione e di premialità specifici.

Per concessione si intende l'atto di ammissione a contributo della domanda da parte di Trentino Sviluppo S.p.a..

Nel caso non sia possibile disporre la concessione dell'aiuto per insufficienza di risorse finanziarie, il procedimento è concluso con la comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse.

I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione sono fissati in 90 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle domande. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi, come stabilito al punto 7, per:

- a) l'acquisizione della documentazione integrativa;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni.

Trentino Sviluppo S.p.a. informa l'impresa richiedente in merito all'esito del procedimento e, in caso di accoglimento della domanda, nei successivi 30 giorni dalla concessione, provvede ad erogare all'impresa, su un conto corrente dedicato la prima quota del contributo concesso, determinata secondo i fabbisogni di cassa, per anni solari, indicati in domanda.

Ai fini dell'erogazione della quota di contributo Trentino Sviluppo S.p.a. verifica, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, che i richiedenti non siano destinatari di un ordine di recupero della Commissione per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili e che, anche tramite supporti informatici, siano iscritti nel Registro imprese presso la Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, se tale iscrizione non risulta già alla data di presentazione della domanda oppure, qualora non tenuti dall'ordinamento all'iscrizione nel Registro imprese, verifica l'effettivo avvio dell'attività. Qualora l'impresa non risulti registrata o avviata Trentino Sviluppo potrà fissare un termine non inferiore a 30 giorni per consentire l'adempimento, decorso il quale provvederà ad assumere il provvedimento di decadenza dal contributo.

Le successive quote di contributo vengono erogate sul conto corrente dedicato entro il mese di gennaio.

Ai fini dell'utilizzo delle somme Trentino Sviluppo S.p.a. mette a disposizione dell'impresa beneficiaria il contributo concesso, secondo le modalità stabilite **nei commi precedenti**, accreditando l'importo su un conto corrente dedicato, opportunamente garantito. Il conto corrente dedicato viene acceso per la gestione dei contributi presso sportelli bancari convenzionati con Trentino Sviluppo S.p.a. operanti in provincia di Trento e che saranno informati in merito alla procedura di pagamento di cui presente punto.

Il conto corrente dedicato deve essere utilizzato esclusivamente per le spese ammissibili a finanziamento.

Il contributo concesso ed erogato può essere utilizzato entro il termine di rendicontazione.

Di norma a cadenza bimestrale l'impresa beneficiaria presenta la documentazione di spesa, riportante il CUP, al fine di utilizzare le somme messe a disposizione dall'organismo istruttore, Trentino Sviluppo S.p.a.. La documentazione di spesa deve risultare regolarmente pagata, secondo le modalità previste dai presenti criteri e come dimostrato dall'estratto conto aziendale ordinario per pagamenti diversi dal bonifico. In caso di pagamenti tramite carta di credito dovrà essere allegato estratto conto della carta di credito stessa da cui si evinca l'addebito del conto corrente aziendale. Il contributo accreditato sul conto corrente dedicato è prelevato per l'importo corrispondente al contributo spettante sugli importi già pagati (al netto dell'IVA) e accreditato sul conto corrente aziendale ordinario per il ristoro parziale del pagamento delle spese, previo nulla osta del tutor amministrativo.

Il tutor controlla la documentazione di spesa e di pagamento presentata dall'impresa, accertando la coerenza con il programma di spesa, la correttezza della documentazione stessa, definisce l'importo erogabile e rilascia una formale attestazione di nulla osta alla banca per procedere al pagamento.

Il C.A.T. o l'H.U.B. o la società di professionisti è responsabile delle attività del tutor di cui ai commi precedenti.

Il costo del servizio effettuato dal tutor potrà essere riconosciuto all'interno dei costi ammissibili

Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese effettuate in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato per ottenere il contributo previsto dai

presenti criteri.

11. TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI

Nei casi di cessione, di trasformazione societaria, compresa la fusione e la scissione nonché di successione a causa di morte, il credito vantato dal beneficiario dell'agevolazione è trasferito al soggetto giuridico subentrante se sono rispettate le condizioni per l'accesso agli aiuti di cui al punto 3 dei presenti criteri. Per ottenere il trasferimento del contributo il soggetto subentrante deve presentare la seguente documentazione

a) DOCUMENTAZIONE GENERALE

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante:
 1. che l'impresa subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
 2. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di subentro e ad incassare eventuali agevolazioni;
 3. che l'impresa non ha percepito aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 4. che l'impresa non è in difficoltà secondo la normativa comunitaria (solo per l'impresa a partecipazione femminile o giovanile richiedente l'acquisizione di consulenze);
 5. che l'impresa è in regola con le vigenti norme per il diritto al lavoro dei disabili;
 - foglio notizie, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che dovrà contenere i seguenti elementi:
 1. l'individuazione dell'impresa, comprensiva di sede legale, eventuali unità locali, elenco dei soci con indicazione per ciascuno di essi degli elementi atti ad individuare i requisiti per l'accesso alle agevolazioni previsti dai presenti criteri, alla data della domanda di subentro;
 2. la conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e di cui ai presenti criteri;
 3. l'impegno del soggetto subentrante a continuare l'attività d'impresa e ad assumere gli obblighi relativi;

b) CESSIONE E CONFERIMENTO D'AZIENDA, FUSIONE O SCISSIONE DI IMPRESA

1. domanda di subentro, redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla

struttura provinciale competente;

2. copia dell'atto di cessione, conferimento, fusione o scissione di impresa, regolarmente registrati, qualora non disponibili presso il registro delle imprese.

Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione delle agevolazioni concesse ma prima della scadenza di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la domanda di subentro prevista alla lettera b) è sostituita da dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai paragrafi precedenti, Trentino Sviluppo S.p.a. ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca delle agevolazioni accordate per violazione degli obblighi previsti.

12. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le spese ammissibili devono essere sostenute e completate entro **tre** anni dalla costituzione o dal rilevamento dell'impresa. Ai fini del sostenimento della spesa si prende a riferimento la data dei documenti di spesa. Il pagamento di tali spese potrà avvenire anche oltre il triennio e comunque entro il termine ultimo di rendicontazione fissato in 6 mesi dal termine di completamento dell'iniziativa, pena la revoca del contributo erogato e non utilizzato.

Le spese risultanti da fatture o da documenti equipollenti con data antecedente l'1° luglio 2016 o i 6 mesi precedenti la data della domanda o con data posteriore al termine di completamento non sono ammissibili a contributo. Qualora alla scadenza del termine di rendicontazione risulti rendicontata solo una quota inferiore della metà della spesa originariamente ammessa, l'impresa potrà utilizzare il contributo concesso ed erogato a condizione che sia assicurata la funzionalità dell'intervento realizzato.

13. CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le autorità provinciali responsabili della gestione, controllo e certificazione delle spese liquidate a valere sul Programma Operativo provinciale FESR 2014 - 2020 provvederanno ad effettuare controlli, anche in loco, sulla effettiva realizzazione delle attività progettuali e sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse.

I competenti organi comunitari, statali e provinciali potranno inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.

Il personale incaricato di eseguire i controlli, le ispezioni e le verifiche disposte in base alla normativa provinciale, nazionale e comunitaria, verificherà la completezza, correttezza e regolarità della documentazione amministrativa, fiscale, contabile e tecnica relativa all'intervento, anche con riferimento alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e di ogni altro dato riportato nella documentazione complessivamente riferibile all'intervento.

Trentino Sviluppo S.p.a. effettuerà controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà presentate dai richiedenti in sede di domanda o di erogazione, sulla documentazione di spesa e di pagamento definita erogabile dal tutor amministrativo ai sensi del punto 10 nonché per la concreta realizzazione e mantenimento delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri specifici di valutazione dell'iniziativa del punto 9.

Nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati dovessero essere riscontrate delle **irregolarità**, Trentino Sviluppo S.p.a. provvederà ad attivare le procedure di sospensione, rideterminazione o dichiarazione di decadenza dal finanziamento, disponendo il recupero di somme eventualmente erogate. Analogamente si procederà con la revoca totale del contributo qualora in sede di monitoraggio si riscontrino che le attività svolte non sono coerenti con quanto indicato nel progetto di investimento, ovvero che le condizioni per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri specifici di valutazione dell'iniziativa del punto 9 non sono realizzate.

14. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DEI BENEFICIARI

Le informazioni relative alla gestione del presente avviso sono fornite da: Trentino Sviluppo S.p.a., via Fortunato Zeni 8, 38068 Rovereto (TN), sito internet: <http://www.trentinosviluppo.it>.

15. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Oltre agli obblighi di informazione, pubblicità e trasmissione dei dati di avanzamento fisico e finanziario del progetto come definiti nella sezione «Obblighi di Informazione e pubblicità», il soggetto richiedente deve rispettare il principio di stabilità degli interventi di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale 6/1999, con particolare riferimento ai seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale;
- b) tempestiva comunicazione a Trentino Sviluppo S.p.a. di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

Per beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri, il richiedente deve:

- a) utilizzare il contributo concesso nel rispetto dei presenti criteri;
- b) non avere beneficiato di altre agevolazioni sui medesimi costi o sulle medesime spese ammesse. È comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di stato. Sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato. (vedi punto sul cumulo degli aiuti).

Sulla base delle disposizioni stabilite dall'articolo 16, comma 2, della legge provinciale, la concessione dei contributi previsti dai presenti criteri comporta, i seguenti obblighi:

- a) mantenere attiva l'impresa per un periodo di cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento della medesima;
- b) rispettare i rapporti di proprietà dell'impresa e di maggioranza negli organi di amministrazione in capo a giovani o donne che a norma del punto 2 hanno consentito l'accesso ai contributi previsti dai presenti criteri, per un periodo di cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento della medesima;
- c) il divieto di affittare l'azienda per un periodo di cinque anni dalla costituzione o dal rilevamento della medesima;
- d) il divieto di alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni mobili di cui al punto 4. per tre anni dalla data dell'ultima fattura di acquisto;
- e) conservare la documentazione amministrativa e contabile presso la sede operativa del beneficiario situata in Provincia di Trento per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di concessione del contributo e comunque per almeno 5 anni dalla data dell'ultimo

documento di spesa agevolato.

Le disposizioni di cui al precedente paragrafo devono essere rispettate anche nel caso di trasferimento totale o parziale dell'azienda, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria. I soggetti subentranti devono possedere gli stessi requisiti di accesso stabilito al punto 2 e sono tenuti a rispettare gli obblighi del precedente paragrafo.

In caso di sospensione dell'attività, i termini di completamento e rendicontazione sono sospesi per un periodo massimo di 6 mesi, anche non continuativi.

Il soggetto richiedente è obbligato a comunicare fino alla data della concessione gli eventuali contributi percepiti a titolo di «de minimis» successivamente alla data della domanda.

Entro sei mesi dal termine di completamento dell'intervento o se precedente, dalla data in cui si è esaurito il contributo concesso, l'impresa comunica al soggetto istruttore l'entità del contributo utilizzato ai fini del controllo sul corretto utilizzo delle somme assegnate.

Qualora nel periodo di intervento il contributo non venga interamente utilizzato, l'impresa provvede a restituire la somma inutilizzata al soggetto istruttore nei 6 mesi successivi; qualora l'impresa non provveda, provvede il tutor autonomamente nel rispetto del termine semestrale assegnato. In tal caso il conto corrente dedicato potrà essere utilizzato direttamente dal tutor per la restituzione delle somme al soggetto istruttore.

16. DINIEGHI E REVOCHE

Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al primo paragrafo del precedente punto 15 derivi una violazione degli obblighi previsti dai successivi paragrafi del medesimo punto o ne è reso impossibile il relativo accertamento, sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego delle agevolazioni di seguito specificati.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo paragrafo, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 15, paragrafo 3, le agevolazioni, rideterminate sulla base delle spese sostenute fino alla data di violazione dell'obbligo, sono quantificate in proporzione al numero di giorni intercorrenti tra la data del mancato rispetto e la scadenza del vincolo quinquennale. La data di mancato rispetto è costituita dal primo atto di violazione degli obblighi fissati o dalla data di effettuazione del controllo a cui il beneficiario non abbia dato corrispondenza.

Qualora il mancato rispetto degli obblighi sia dovuto al decesso del titolare dell'impresa o dei soci che detengono il controllo della società è disposta esclusivamente la revoca dei contributi non ancora erogati o utilizzati, con obbligo di restituzione, come

disposto dall'ultimo paragrafo del punto 15.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 15, paragrafo 3, anche per cessazione dell'attività o per fallimento dell'impresa, comporta comunque la revoca dei contributi non ancora erogati o utilizzati, con obbligo di restituzione, come disposto dall'ultimo paragrafo del punto 15.

Nel caso di mancato rispetto di altri obblighi previsti dal precedente punto 15 si applica la revoca totale o parziale.

La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse.

Se la revoca dell'aiuto comporta la restituzione di somme utilizzate sul conto corrente dedicato in eccedenza, le stesse sono maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale dalla data di utilizzo da parte alla data di restituzione.

Se le condizioni di revoca previste dal presente punto sono accertate prima dell'assunzione del provvedimento di concessione è disposta, a seconda del caso, la non ammissibilità totale o parziale della domanda.

17. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

I beneficiari si impegnano a seguire le disposizioni in materia di informazione e pubblicità inerenti gli interventi finanziati con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a fornire ogni informazione necessaria al monitoraggio dell'intervento.

Essi devono fornire alla Provincia Autonoma di Trento, nei termini e nelle modalità che saranno indicati, sia durante la realizzazione del progetto, sia dopo la conclusione dello stesso, i dati sull'avanzamento progettuale che consentano all'Amministrazione provinciale, titolare del programma di investimento, di adempiere agli obblighi di monitoraggio fisico e finanziario stabiliti dalla disciplina europea.

I beneficiari si impegnano inoltre a prestare la necessaria collaborazione a supporto della realizzazione di attività promozionali e attività di valutazione aventi ad oggetto la programmazione provinciale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente **avviso**.

È responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dallo Stato Italiano e dalla Provincia autonoma di Trento.

Il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile al pubblico (come l'area di ingresso di un edificio, presso la propria sede o unità operativa), con una descrizione del progetto in formato minimo A3 e importo e fonte del sostegno finanziario.

Il beneficiario è inoltre tenuto a rendere disponibile, qualora abbia un sito web, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e potenziali risultati, che evidenzii la fonte ed il sostegno finanziario concesso.

Tutte le misure di pubblicità di cui sopra riportano l'emblema dell'Unione Europea, secondo le seguenti caratteristiche tecniche (Reg. (UE) 821/2014):

- l'emblema dell'Unione di cui all'allegato XII, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è pubblicato a colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una versione monocromatica può essere utilizzata solo in casi giustificati.
- l'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di primo piano. La sua posizione e le sue dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare riferimento al Fondo;
- quando l'emblema dell'Unione, il riferimento all'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
 - quando si accede al sito web, l'emblema dell'Unione e il riferimento all'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la pagina verso il basso;
 - il riferimento al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web;
- il nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va utilizzato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali. La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell'emblema. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
- se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi.

Istruzioni per la creazione dell'emblema e definizione dei colori standard


DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfezione e unità.

DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

DESCRIZIONE GEOMETRICA




L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono nella posizione delle ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile. COLORI REGOLAMENTARI I colori dell'emblema sono: — PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, — PANTONE YELLOW per le stelle.

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della quadricromia. PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % del «Process Yellow». PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % del «Process Cyan» con l'80 % del «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00). RIPRODUZIONE MONOCROMA Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco. Se



Se si impiega il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



La violazione degli obblighi di informazione e pubblicità ed il mancato adempimento delle indicazioni disposte in materia dall'Amministrazione provinciale in seguito a controllo costituisce causa di decadenza dal contributo.

L'accesso al cofinanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia autonoma di Trento, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi ai beneficiari e ai progetti agevolati.

18. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 D. LGS. n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito T.U.) ed in relazione ai dati personali si informa che:

- Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento – Piazza Dante 15, 38122 Trento;
- Responsabile del trattamento è Trentino Sviluppo S.p.a., via Fortunato Zeni, 38068 Rovereto (TN) tel. +39 0464/443111.

Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione delle attività individuate nel presente avviso, è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, c. 1 lett. a) del T.U. ovvero raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono essere svolte con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante i mezzi e secondo le logiche individuate nel Documento Programmatico per la Sicurezza (di seguito DPS) redatto ai sensi dell'art.

34, lett. g) del T.U. sopra citato.

I dati sono custoditi mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36. del T.U. Il trattamento è svolto ai sensi degli artt. 23-27 del T.U. e conformemente alle prescrizioni del Garante. La conservazione nel tempo dei dati è effettuata nella misura necessaria al trattamento e comunque per il periodo consentito dalle legge. I dati - ivi compresi quelli sensibili e giudiziari di terzi, ove eventualmente necessari - conferiti o acquisiti dal Titolare e/o dal Responsabile in quanto provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque nei limiti e con le modalità previste dalla legge, sono trattati nella misura necessaria, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente avviso.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati necessari per lo svolgimento delle attività comporta l'impossibilità di adempiervi. I dati possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, ove necessario, agli incaricati dell'esame dei progetti presentati e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria, nonché a soggetti che ne debbano venire a conoscenza a fini contabili e/o fiscali, in adempimento di obblighi di legge e comunque nei limiti dei principi di necessità, non eccedenza e pertinenza.

I dati sono soggetti a diffusione in forma anonima a fini statistici e rendicontativi. I dati, ove necessario, possono essere trasferiti a altri paesi dell'Unione Europea o Paesi terzi.

L'articolo 7 del T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Per l'esercizio di tali diritti può inoltrare domanda al titolare.